

PROVINCIA DI BIELLA

Settore Ambiente e Agricoltura

Impegno n.

Dirigente / Resp. P.O.: SARACCO GIORGIO

DETERMINAZIONE n. 1059 del 22/04/2011

Oggetto: P.E.A. S.r.l. – Art. 12 D.Lgs. n. 387/2003. - Autorizzazione per la realizzazione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico con potenza pari a **2.100,00 kW_p**, nel Comune di Massazza.

Il sottoscritto Dr. Giorgio Saracco in qualità di Dirigente del Settore Ambiente e Agricoltura, oggi, addì 22/04/2011 .

Vista la richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 387/2003 presentata dalla P.E.A. S.r.l. per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra con potenza pari a 2.100,00 kW_p, nel Comune di Massazza, in data 25/11/2010, ns. prot. n. 47986 del 26/11/2010.

Dato atto:

- Che con Determinazione Dirigenziale n. 3298 del 07/12/2010 questa Amministrazione provvedeva ad indire apposita Conferenza dei Servizi allo scopo di espletare le competenze derivanti dal procedimento amministrativo oggetto del presente atto;
- che con nota n. 49791 del 07/12/2010 questa Amministrazione provvedeva a formalizzare l'avvio del procedimento relativo alla richiesta di autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 presentata dalla Società P.E.A. s.r.l.;
- delle risultanze delle sedute della Conferenza dei Servizi, tenutasi nelle date del 13 gennaio 2011 e del 5 aprile 2011;
- delle richieste di integrazioni formalizzate al proponente a seguito della 1^a seduta della Conferenza dei Servizi con nota ns. prot. n. 2360 del 18/01/2011;
- delle integrazioni fornite dal proponente con nota pervenuta il 21/02/2011, ns. prot. n. 8453 del 21.3.2011.

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1769 del 30/06/2010, con la quale, per il Progetto oggetto del presente atto, l'Amministrazione Provinciale di Biella esprimeva il giudizio conclusivo di non necessità di sottoposizione alla fase di Valutazione con Prescrizioni, al termine del procedimento di Verifica della V.I.A. ai sensi dell'art. 10 della L.R. 40/98.

Considerato che, la seduta della Conferenza dei Servizi del 5/04/2011 ha concluso il procedimento istruttorio, attraverso la raccolta dei pareri, autorizzazioni, nulla osta ed atti di analoga natura dei soggetti intervenuti. Le risultanze della conclusione del procedimento sono documentate nel verbale della seduta medesima.

Durante tale seduta sono stati raccolti i pareri finalizzati al rilascio del provvedimento conclusivo ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/03 contenente i seguenti atti di assenso:

- permesso di Costruire ai sensi del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001;

- nulla osta acustico ai sensi dell'art. 8 L. 447/95;
- autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004;
- nulla osta provinciale per interferenze (cavidotto interrato) con la viabilità provinciale SP 320;
- autorizzazione idraulica ai sensi del RD 15/7/1904 n. 523;
- nulla osta alla costruzione di elettrodotto ai sensi dell'Art. 95 del D.Lgs. 1/8/2003 n. 259.

Si opera qui di seguito, alla luce delle risultanze del Verbale della Conferenza dei Servizi della seduta conclusiva del 5.04.2011 – in osservanza al dettato dell'art. 14-ter L. 241/90 e ss.mm.ii. citata - la valutazione delle specifiche risultanze della Conferenza, tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse nel corso della seduta medesima.

Provincia di Biella: Parere favorevole con prescrizioni. Autorizzazioni concesse: nulla osta provinciale per interferenze (cavidotto interrato) con la viabilità provinciale SP 320.

Comune di Massazza: non presente. Parere favorevole scritto. Autorizzazioni concesse:

- Permesso per Costruire ai sensi del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001.
- Nulla osta acustico ai sensi dell'art. 8 della L. 447/95;

ENEL s.p.a.: non presente. Partecipa alla Conferenza dei Servizi senza diritto di voto.

GSE s.p.a.: non presente. Partecipa alla Conferenza dei Servizi senza diritto di voto.

Ufficio delle Dogane: non presente. Autorizzazione concessa: nessuna.

A.R.P.A. Piemonte Dip.to Biella: Parere favorevole con prescrizioni; Parere di supporto tecnico ai fini della concessione del nulla osta acustico ai sensi dell'art. 8 L. 447/95.

A.S.L. BI di Biella: non presente; Autorizzazioni concesse: nessuna.

Regione Piemonte: non presente. - Autorizzazione concessa: autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni: non presente. Autorizzazione concessa: nulla osta alla costruzione di elettrodotto ai sensi dell'Art. 95 del D.Lgs. 1/8/2003 n. 259.

Comando Provinciale Vigili del Fuoco: non presente. Autorizzazione concessa: nessuna.

Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie: non presente Parere favorevole scritto con prescrizioni Autorizzazione concessa: nessuna.

Soprintendenza Beni ambientali ed Architettonici del Piemonte: non presente. Autorizzazione concessa: parere vincolante rilasciato ai sensi dell'art. 146 comma 5 del D. Lgs. 42/2004.

Dato atto che:

- nel corso della seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi predetta non sono state manifestate posizioni di dissenso;
- la valutazione delle posizioni prevalenti è effettuata come segue:

a) parere positivo espressamente manifestato nel corso della seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi da parte di:

- Provincia di Biella.
- A.R.P.A. Piemonte Dipartimento di Biella.
- Comune di Massazza.
- Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni;
- Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie.

b) parere positivo acquisito a causa dell'assenza dell'Ente o soggetto deputato a manifestarlo (così come espressamente prescritto dal comma 7 art. 14-ter "Lavori della Conferenza dei Servizi"), da parte di:

- Ufficio delle Dogane di Biella;
- Regione Piemonte;
- ASL di Biella Dipartimento Prevenzione;

- Comando Provinciale Vigili del Fuoco;
- Soprintendenza Beni ambientali ed Architettonici del Piemonte.

Preso atto:

- delle valutazioni e delle proposte di prescrizioni tecniche espresse nel corso della seduta della Conferenza Istruttoria Provinciale in ordine al progetto;
- dei pareri trasmessi dai soggetti invitati alla seduta della Conferenza Istruttoria Provinciale, parte integrante del relativo verbale.

Viste le risultanze della seduta della Conferenza dei Servizi del 5/04/2011; considerato che il parere favorevole, espresso dalla Conferenza dei Servizi è condizionato al rispetto da parte del richiedente delle seguenti prescrizioni tecniche:

1. Il nulla osta viene concesso dal Ministero dello Sviluppo Economico in dipendenza dell'atto di sottomissione presentato dalla società PEA s.r.l in data 01/12/2009, registrato a Cossato presso l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Biella, in data 19.06.2009 al n. 172 serie 3, senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti i salvi i diritti che derivano al Ministero dal RD 1775 dell'11/12/1933 e dal D. Lgs. 259/03.
2. Allo scopo di eseguire i previsti controlli da parte del Ministero dello Sviluppo Economico la società P.E.A. dovrà segnalare in tempo utile, mediante comunicazione formale a mezzo fax ai competenti Uffici Ministeriali, l'inizio e la fine dei lavori inerenti la costruzione dell'elettrodotto, indicando i riferimenti relativi al nulla osta rilasciato, al comune interessato alla posa, al nominativo del proprio referente, unitamente al numero telefonico del proprio ufficio, e l'arco temporale della posa effettiva del cavo elettrico. L'invio differito di tale segnalazione, o la mancanza della stessa, comporterà l'effettuazione di scavi a campione al fine di porre in essere i previsti controlli; in merito si precisa che le spese relative a tali ultimi scavi sono da intendersi a totale carico della società P.E.A.
3. La società P.E.A. durante i lavori di posa del cavo elettrico, oltre a recepire eventuali indicazioni delle società Telecom, dovrà porre in essere tutti gli accorgimenti necessari a garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di coesistenza tra gli impianti elettrici ed impianti della rete pubblica di comunicazioni a protezione di questi ultimi preesistenti impianti; resta inteso che qualora si riscontrassero irregolarità il Ministero dello Sviluppo Economico si riserva di applicare le sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia.
4. Ad ultimazione dei lavori è fatto obbligo alla società P.E.A. di fornire al Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta – la prevista dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 inerente il rispetto del Progetto e delle norme tecniche osservate per l'esecuzione dell'impianto.
5. I sondaggi archeologici finalizzati alla verifica della presenza di eventuali stratigrafie o strutture archeologiche a rischio danneggiamento, dovranno essere effettuati secondo le indicazioni che la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie provvederà a fornire. Tali sondaggi dovranno essere realizzati preventivamente all'avvio di tutte le operazioni di cantiere e le risultanze potranno condizionare la realizzazione dell'opera così come prevista negli elaborati progettuali trasmessi.
6. Il nulla osta provinciale per la posa di cavidotto interrato a servizio di nuovo impianto fotovoltaico lungo la S-P- 320 Massazza - Salussola è subordinato alla presentazione, da parte del Concessionario o di un suo delegato, della seguente documentazione presso l'Ufficio Concessioni:
 - marca da bollo di € 14,62;
 - ricevuta di pagamento dell'importo di € 50,00 da effettuarsi sul Conto Corrente Postale n° 13792130 o a mezzo di bonifico bancario (IBAN IT 45 L 06090 22311 000008000553 BIVERBANCA Direzione Generale di Biella Via Carso, 15/A – 13900 Biella) intestato ad Amministrazione Provinciale di Biella – Servizio Tesoreria – Via Quintino Sella, 12 – 13900 Biella, così motivato: rimborso per istruttoria e sopralluogo;
 - ricevuta di pagamento del canone pari a € 375,00 da effettuarsi sul conto corrente postale n° 13792130 o a mezzo bonifico bancario (IBAN IT 45 L 06090 22311 000008000553 BIVERBANCA Direzione Generale di Biella Via Carso, 15/A 13900 Biella)

intestato ad Amministrazione Provinciale di Biella – Via Quintino Sella, 12 – 13900 Biella – così motivato: canone per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche.

7. Per quanto riguarda l'attraversamento in sub alveo nel rio Valpitola dovrà essere approfondita la tubazione in modo da garantire una distanza minima di almeno 150 cm. tra il punto più depresso (thalweg) del fondo alveo e l'estradosso della calettatura in cls. della tubazione.
8. Relativamente alle competenze attribuite al Settore Opere Pubbliche della Regione Piemonte dal Regolamento Regionale 14/R/2004 e s.m.i. (con la quale viene data attuazione alla L.R. 12/2004), si ricorda che, per gli interventi che comportano occupazione temporanea o permanente di sedime demaniale, dovranno essere attivate le procedure per la stipula della concessione prevista dallo stesso Regolamento prima dell'inizio dei lavori.
9. Per quanto attiene ai disposti di cui all'art. 6 della L.R. 23/84 e s.m.i. (Denuncia degli impianti con tensione fino a 30.000 volt compresi), si richiede che tale denuncia venga presentata al Settore Opere Pubbliche della Regione Piemonte dopo aver ottenuto l'autorizzazione unica oggetto del presente, atto corredata da esplicita dichiarazione del denunciante circa l'ottenuto assenso dei proprietari e delle pubbliche amministrazioni interessate dall'impianto, nonché dell'Enel.
10. Il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni in alveo o di sponde, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi.
11. Le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati.
12. Durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua.
13. Nessuna variazione all'intervento progettato potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore Opere Pubbliche della Regione Piemonte.
14. I lavori di attraversamento in sub alveo del rio Valpitola dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza, entro il termine di anni uno dal rilascio del presente provvedimento, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a cause di forza maggiore; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga che dovrà comunque essere debitamente motivata, sempreché le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo.
15. Il committente dell'opera dovrà comunicare al Settore Opere Pubbliche di Biella della Regione Piemonte, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio dei lavori al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza a quanto previsto, nonché il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori; ad avvenuta ultimazione, la ditta dovrà inviare dichiarazione del Direttore Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al Progetto approvato.
16. L'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Pubblica in ordine alla stabilità degli attraversamenti in progetto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di (abbassamento od innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione del Settore Opere Pubbliche della Regione Piemonte.
17. Il soggetto titolare del presente provvedimento, sempre previa autorizzazione del Settore Opere Pubbliche della Regione Piemonte, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, degli attraversamenti, che si renderanno necessari al fine di garantire il regolare deflusso delle acque.
18. Il Settore Opere Pubbliche della Regione Piemonte si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento imponendo modifiche alle opere o la loro rimozione totale o parziale, a cura e spese del soggetto autorizzato, qualora siano intervenute variazioni idrauliche ai corsi d'acqua o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e comunque nel caso in cui tali opere fossero ritenute incompatibili con il buon regime idraulico dei corsi d'acqua.
19. L'autorizzazione ai lavori di attraversamento in sub alveo del rio Valpitola è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità

civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Pubblica ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

20. SISTEMI IRRIGUI PREESISTENTI: gli eventuali interventi di sistemazione edilizia della zona dovranno garantire il mantenimento dei sistemi irrigui preesistenti.
21. ACQUE: Interferendo il progetto, peraltro in modo poco rilevante, con il Rio Valpitola - in quanto il cavidotto di allacciamento alla rete di distribuzione dell'energia elettrica prodotta dall'impianto deve sottopassare tale Rio in un punto - si prescrive al proponente che, nelle operazioni di allacciamento predetto, siano adottate tutte le misure di mitigazione e di sicurezza necessarie per evitare la contaminazione delle acque superficiali durante i lavori in alveo.
22. REALIZZAZIONE SIEPE INTERNA ALLA RECINZIONE: Per la realizzazione della prevista siepe all'interno della recinzione, il proponente dovrà utilizzare unicamente specie autoctone, valutando al contempo l'impianto di differenti specie, al fine di garantire una certa diversità vegetazionale.
23. MANUTENZIONE AREE VERDI E SIEPI: Il proponente, durante l'attività gestionale dovrà provvedere a sistematici interventi di manutenzione sia alle aree verdi che alle siepi.
24. PRODUZIONE DI RIFIUTI: I rifiuti derivati dalla fase di cantiere e di fine vita dell'impianto (dismissione) dovranno essere dal proponente gestiti secondo la normativa vigente.
25. PASSAGGI PER MICROFAUNA SELVATICA: Il proponente dovrà prevedere che la realizzazione delle strutture lineari di recinzione, a mitigazione degli impatti sulla microfauna selvatica, siano eseguiti tenendo conto delle indicazioni contenute nella Pubblicazione di A.R.P.A. Piemonte "FAUNA SELVATICA ED INFRASTRUTTURE LINEARI".
26. RUMOROSITA' DELL'IMPIANTO: il Proponente dovrà provvedere ad eseguire una campagna di misura per la verifica dei livelli sonori generati dagli inverter, opportunamente insonorizzati, della centrale in oggetto durante il loro funzionamento a regime. La campagna di misura predetta dovrà avvenire nelle peggiori condizioni di esercizio (irraggiamento massimo) e comunque entro un anno dalla data di avvio degli impianti. Inoltre le risultanze di tale attività di monitoraggio dovranno essere tempestivamente trasmesse alla Provincia di Biella, al Comune di Cerrione ed al Dipartimento A.R.P.A. di Biella.
27. ASSEGNAZIONE TERMINE PER RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI: Secondo quanto disposto dall'art. 12 comma 4 del D. Lgs. 387/03 e ss.mm.ii. - circa l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente (nella fattispecie lo smantellamento e conseguente smaltimento dei manufatti), secondo il diritto vigente - si prescrive al proponente il ripristino dello stato dei luoghi a suo carico e la restituzione dell'area all'utilizzo originario nel termine di 12 mesi dalla conclusione dell'attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
28. COMUNICAZIONE AL DIPARTIMENTO DI BIELLA DELL'A.R.P.A. PIEMONTE, DELLA DATA DI INIZIO DEI LAVORI: è prescritto al proponente l'obbligo della comunicazione al Dipartimento A.R.P.A. SC09 di Biella della data di avvio dei lavori, al fine di consentire al Dipartimento medesimo la verifica dell'ottemperanza delle indicazioni ambientali contenute nel progetto e nelle prescrizioni assegnate con la presente Determinazione Dirigenziale.
29. INTERAZIONE CON ALTRI PROGETTI O OPERE ESISTENTI (4): L'opera in progetto potrebbe essere interessata da elettrodotti preesistenti aerei o sotterranei. Tali interferenze dovranno rispettare quanto previsto dal D.M. 21.03.1988 n. 449 nonché dalle norme CEI 11-17 fasc. 558, Deve altresì essere richiamata l'attenzione su quanto stabilito dal D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008, che regola la materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro (lavori in prossimità di parti attive). Qualora si renda necessario provvedere a modificazioni e/o spostamenti di elettrodotti per renderli compatibili all'opera, l'ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A. chiede che le vengano tempestivamente trasmessi i progetti esecutivi dell'opera, nonché i dati del soggetto al quale farà carico la spesa dei relativi eventuali interventi. (Prescrizioni ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A. nella nota/telex n. 0007537 del 14.05.2010 (prot. ricez. n. 22062 del 26.05.2010).

Dato atto che, la Soprintendenza Beni ambientali ed Architettonici del Piemonte, con nota prot. n. 8167 dell'8/4/2011, acquisita agli atti da questa Amministrazione con prot. n. 18267 dell'11/4/2011, quando i lavori della Conferenza dei Servizi erano già stati conclusi, ha trasmesso il proprio parere favorevole.

Valutate con attenzione le prescrizioni contenute del parere favorevole appena richiamato, le quali risultano peraltro già ricomprese, nei contenuti, in analoghe prescrizioni approvate nel corso della Conferenza dei Servizi conclusiva del 5/4/11.

Dato atto che:

- a norma dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, il presente provvedimento costituisce autorizzazione unica ai fini della costruzione e dell'esercizio dell'impianto al quale è riferito, con l'osservanza di tutte le modalità contenute negli elaborati progettuali presentati e nelle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e nei suoi allegati;
- i lavori della Conferenza dei Servizi si sono svolti nel rispetto delle disposizioni contenute nella Legge 241/90 e s.s. m.m. i.i., e che l'approvazione del Progetto ha visto l'assenso di tutte le Amministrazioni convocate, espresso direttamente dai presenti nel corso della seduta del 12 Ottobre 2010, ed acquisito per gli assenti ai sensi dell'art. 14-ter comma 7 della Legge 241/90.

Dato atto che la procedura è stata condotta tenendo conto della normativa tecnica di riferimento disponibile all'atto della conduzione dell'istruttoria.

Vista la Legge 447/95.

Visto il D.P.R. 6/06/01 n. 380.

Visto il D.Lgs. 1/8/2003 n. 259

Visto il D. Lgs. 29/12/2003 n. 387.

Visto il D.M. 10/09/2010.

Vista la D.G.R. 14/12/2010 n. 2 – 1183.

Visto il D. Lgs 3/04/2006 n. 152.

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;

– DETERMINA –

1. di approvare ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 387/03, fatti salvi i diritti di terzi, il progetto dell'**impianto di produzione** presentato in data in data 25/11/2010, ns. prot. n. 47986 del 26/11/2010, per la per la realizzazione e la gestione di un impianto fotovoltaico a terra con potenza pari a 2.100,00 kW_p, nel Comune di Massazza, alla P.E.A. s.r.l. con sede legale a Pray (BI) in via B. Sella n. 178/bis.
2. di approvare ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 387/03, fatti salvi i diritti di terzi, il progetto delle **opere di connessione** presentato in data in data 25/11/2010, ns. prot. n. 47986 del 26/11/2010, per la per la realizzazione e la gestione di un impianto fotovoltaico a terra con

potenza pari a 2.100,00 kW_p, nel Comune di Massazza, alla P.E.A. s.r.l. con sede legale a Pray (BI) in via B. Sella n. 178/bis.

3. Di stabilire che il presente provvedimento contiene le seguenti autorizzazioni:
 - permesso di Costruire ai sensi del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001;
 - nulla osta acustico ai sensi dell'art. 8 L. 447/95;
 - autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004;
 - nulla osta provinciale per interferenze (cavidotto interrato) con la viabilità provinciale SP 320;
 - autorizzazione idraulica ai sensi del RD 15/7/1904 n. 523;
 - nulla osta alla costruzione di elettrodotto ai sensi dell'Art. 95 del D.Lgs. 1/8/2003 n. 259.
4. Di stabilire che le autorizzazioni soggette a scadenza contenute nel presente Provvedimento, saranno assoggettate alle disposizioni di legge ed ai termini previsti dalle specifiche norme di settore; resta fermo l'obbligo di aggiornamento e di periodico rinnovo delle medesime.
5. Di stabilire che l'avvio dei lavori relativi alle opere autorizzate dovrà avvenire nel termine di un anno dal rilascio del presente atto ed i lavori si dovranno concludere nel termine di 3 anni; decorsi i quali, salvo proroga, la presente autorizzazione perde efficacia.
6. Di stabilire che, secondo le indicazioni progettuali, i principali parametri identificativi del soggetto autorizzato, sono quelli indicati nell'allegato **A** al presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo.
7. Di stabilire che la realizzazione dell'opera dovrà avvenire secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento ed inclusa nell'allegato **B**.
8. Di stabilire che gli impianti dovranno essere realizzati e gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato **C**, quale esito dell'istruttoria condotta, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.
9. Sono fatte salve le disposizioni dettate dalla normativa sulla prevenzione incendi; l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto dovrà avvenire nel pieno rispetto delle stesse e nel corretto adempimento delle relative formalità.
10. Di stabilire che l'attività oggetto del presente provvedimento deve operare nel rigoroso rispetto delle normative atte a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e relative alla gestione dei rifiuti nonché di tutte le disposizioni normative applicabili alla stessa, anche se non richiamate esplicitamente nel presente provvedimento.
11. Di dare atto che viene comunque fatta salva la facoltà della Provincia di Biella di disporre eventuali ulteriori prescrizioni integrative atte a garantire il corretto svolgimento dell'attività autorizzata qualora se ne ravvisi la necessità.
12. Di stabilire che deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e che il sito stesso dovrà essere ripristinato ai sensi della normativa vigente, (smantellamento e conseguente recupero/smaltimento dei manufatti) con restituzione dell'area all'utilizzo originario, entro dodici mesi dalla cessazione dell'attività di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile; fanno eccezione gli impianti approvati al punto 2 del presente atto, necessari alla connessione alla rete, in

considerazione del loro inserimento nel perimetro della rete di proprietà di ENEL Distribuzione.

13. Di stabilire che la ditta autorizzata dovrà provvedere al presentazione di idonee garanzie finanziarie in attuazione del punto 13.1 lett. J) della parte III dell'allegato al DM 10/9/2010, qualora applicabili al caso in esame, nei tempi ed i modi che verranno stabiliti con apposita disciplina.
14. Di stabilire che in caso di variazione nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne devono dare comunicazione all'autorità competente.
15. Di stabilire che il presente provvedimento deve sempre essere custodito, anche in copia, presso l'impianto e messo a disposizione degli organi di controllo.
16. Di rendere disponibile copia conforme del presente atto comprensivo della documentazione progettuale prodotta per l'istruttoria e vistata (allegato B), al richiedente ed al Comune sede dell'impianto. Copia del provvedimento finale e degli allegati, ad eccezione dell'allegato B, vengono inviati agli altri soggetti che sono stati coinvolti nel procedimento amministrativo.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al:

- a) Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge n. 1034 del 06.12.1971.
- b) Capo dello Stato entro 120 gg. Dall' avvenuta notifica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24.11.1971.

Biella, lì 22/04/2011

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AMBIENTE E AGRICOLTURA
(Dott. Giorgio Saracco)**

Pubblicata all'albo pretorio per dieci giorni consecutivi dal al
Biella, lì

Il Funzionario Responsabile

.....

Il Segretario Generale

.....

DATI IDENTIFICATIVI	
Denominazione Società Madre P.E.A. S.r.l.	
Codice Azienda (codice pratica Folium)	
Codice fiscale n. 02356220026	
Partita IVA n. 02356220026	
Sede legale:	
	Provincia: BIELLA
	CAP 13867
	Comune: Pray
	Località:
	Indirizzo: Via B. Sella n. 171/bis
	Tel: : 0163 21773 – fax 0163 27345
	E-mail: studio.fauda@studiofauda.com
Denominazione unità locale operativa: Impianto fotovoltaico Massazza – 2100 kWp	
Codice Provinciale	
	Provincia: Biella
	CAP 13873
	Comune: Massazza
	Località:
	Indirizzo: ==
	Tel.: ==
	E-mail: ==
Autorizzazioni concesse: <ul style="list-style-type: none"> ❖ permesso di Costruire ai sensi del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001; ❖ nulla osta acustico ai sensi dell'art. 8 L. 447/95; ❖ autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004; ❖ nulla osta provinciale per interferenze (cavidotto interrato) con la viabilità provinciale SP 320; ❖ autorizzazione idraulica ai sensi del RD 15/7/1904 n. 523; ❖ nulla osta alla costruzione di elettrodotto ai sensi dell'Art. 95 del D.Lgs. 1/8/2003 n. 259. 	

P.E.A. s.r.l. – Via B.Sella n. 171/bis – 13867 Pray (BI)

Allegato A – Impianto fotovoltaico in Comune di Massazza – 2100,00 kWp.
Progetto presentato ed integrazioni

Gli impianti dovranno essere realizzati e gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle seguenti prescrizioni, quale esito dell'istruttoria condotta, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni:

1. Il nulla osta viene concesso dal Ministero dello Sviluppo Economico in dipendenza dell'atto di sottomissione presentato dalla società PEA s.r.l in data 01/12/2009, registrato a Cossato presso l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Biella, in data 19.06.2009 al n. 172 serie 3, senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti i salvi i diritti che derivano al Ministero dal RD 1775 dell'11/12/1933 e dal D. Lgs. 259/03.
2. Allo scopo di eseguire i previsti controlli da parte del Ministero dello Sviluppo Economico la società P.E.A. dovrà segnalare in tempo utile, mediante comunicazione formale a mezzo fax ai competenti Uffici Ministeriali, l'inizio e la fine dei lavori inerenti la costruzione dell'elettrodotto, indicando i riferimenti relativi al nulla osta rilasciato, al comune interessato alla posa, al nominativo del proprio referente, unitamente al numero telefonico del proprio ufficio, e l'arco temporale della posa effettiva del cavo elettrico. L'invio differito di tale segnalazione, o la mancanza della stessa, comporterà l'effettuazione di scavi a campione al fine di porre in essere i previsti controlli; in merito si precisa che le spese relative a tali ultimi scavi sono da intendersi a totale carico della società P.E.A.
3. La società P.E.A. durante i lavori di posa del cavo elettrico, oltre a recepire eventuali indicazioni delle società Telecom, dovrà porre in essere tutti gli accorgimenti necessari a garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di coesistenza tra gli impianti elettrici ed impianti della rete pubblica di comunicazioni a protezione di questi ultimi preesistenti impianti; resta inteso che qualora si riscontrassero irregolarità il Ministero dello Sviluppo Economico si riserva di applicare le sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia.
4. Ad ultimazione dei lavori è fatto obbligo alla società P.E.A. di fornire al Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta – la prevista dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 inerente il rispetto del Progetto e delle norme tecniche osservate per l'esecuzione dell'impianto.
5. I sondaggi archeologici finalizzati alla verifica della presenza di eventuali stratigrafie o strutture archeologiche a rischio danneggiamento, dovranno essere effettuati secondo le indicazioni che la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie provvederà a fornire. Tali sondaggi dovranno essere realizzati preventivamente all'avvio di tutte le operazioni di cantiere e le risultanze potranno condizionare la realizzazione dell'opera così come prevista negli elaborati progettuali trasmessi.
6. Il nulla osta provinciale per la posa di cavo interrato a servizio di nuovo impianto fotovoltaico lungo la S-P- 320 Massazza - Salussola è subordinato alla presentazione, da parte del Concessionario o di un suo delegato, della seguente documentazione presso l'Ufficio Concessioni:
 - marca da bollo di € 14,62;
 - ricevuta di pagamento dell'importo di € 50,00 da effettuarsi sul Conto Corrente Postale n° 13792130 o a mezzo di bonifico bancario (IBAN IT 45 L 06090 22311 000008000553 BIVERBANCA Direzione Generale di Biella Via Carso, 15/A – 13900 Biella) intestato ad Amministrazione Provinciale di Biella – Servizio Tesoreria – Via Quintino Sella, 12 – 13900 Biella, così motivato: rimborso per istruttoria e sopralluogo;
 - ricevuta di pagamento del canone pari a € 375,00 da effettuarsi sul conto corrente postale n° 13792130 o a mezzo bonifico bancario (IBAN IT 45 L 06090 22311 000008000553 BIVERBANCA Direzione Generale di Biella Via Carso, 15/A 13900 Biella) intestato ad Amministrazione Provinciale di Biella – Via Quintino Sella, 12 – 13900 Biella – così motivato: canone per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche.
7. Per quanto riguarda l'attraversamento in sub alveo nel rio Valpitola dovrà essere approfondita la tubazione in modo da garantire una distanza minima di almeno 150 cm. tra il punto più depresso (thalweg) del fondo alveo e l'estradosso della calettatura in cls. della tubazione.

8. Relativamente alle competenze attribuite al Settore Opere Pubbliche della Regione Piemonte dal Regolamento Regionale 14/R/2004 e s.m.i. (con la quale viene data attuazione alla L.R. 12/2004), si ricorda che, per gli interventi che comportano occupazione temporanea o permanente di sedime demaniale, dovranno essere attivate le procedure per la stipula della concessione prevista dallo stesso Regolamento prima dell'inizio dei lavori.
9. Per quanto attiene ai disposti di cui all'art. 6 della L.R. 23/84 e s.m.i. (Denuncia degli impianti con tensione fino a 30.000 volt compresi), si richiede che tale denuncia venga presentata al Settore Opere Pubbliche della Regione Piemonte dopo aver ottenuto l'autorizzazione unica oggetto del presente, atto corredata da esplicita dichiarazione del denunciante circa l'ottenuto assenso dei proprietari e delle pubbliche amministrazioni interessate dall'impianto, nonché dell'Enel.
10. Il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni in alveo o di sponde, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi.
11. Le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati.
12. Durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua.
13. Nessuna variazione all'intervento progettato potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore Opere Pubbliche della Regione Piemonte.
14. I lavori di attraversamento in sub alveo del rio Valpitola dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza, entro il termine di anni uno dal rilascio del presente provvedimento, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a cause di forza maggiore; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga che dovrà comunque essere debitamente motivata, sempreché le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo.
15. Il committente dell'opera dovrà comunicare al Settore Opere Pubbliche di Biella della Regione Piemonte, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio dei lavori al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza a quanto previsto, nonché il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori; ad avvenuta ultimazione, la ditta dovrà inviare dichiarazione del Direttore Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al Progetto approvato.
16. L'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Pubblica in ordine alla stabilità degli attraversamenti in progetto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di (abbassamento od innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione del Settore Opere Pubbliche della Regione Piemonte.
17. Il soggetto titolare del presente provvedimento, sempre previa autorizzazione del Settore Opere Pubbliche della Regione Piemonte, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, degli attraversamenti, che si renderanno necessari al fine di garantire il regolare deflusso delle acque.
18. Il Settore Opere Pubbliche della Regione Piemonte si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento imponendo modifiche alle opere o la loro rimozione totale o parziale, a cura e spese del soggetto autorizzato, qualora siano intervenute variazioni idrauliche ai corsi d'acqua o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e comunque nel caso in cui tali opere fossero ritenute incompatibili con il buon regime idraulico dei corsi d'acqua.
19. L'autorizzazione ai lavori di attraversamento in sub alveo del rio Valpitola è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Pubblica ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

20. SISTEMI IRRIGUI PREESISTENTI: gli eventuali interventi di sistemazione edilizia della zona dovranno garantire il mantenimento dei sistemi irrigui preesistenti.
21. ACQUE: Interferendo il progetto, peraltro in modo poco rilevante, con il Rio Valpitola - in quanto il cavidotto di allacciamento alla rete di distribuzione dell'energia elettrica prodotta dall'impianto deve sottopassare tale Rio in un punto - si prescrive al proponente che, nelle operazioni di allacciamento predetto, siano adottate tutte le misure di mitigazione e di sicurezza necessarie per evitare la contaminazione delle acque superficiale durante i lavori in alveo.
22. REALIZZAZIONE SIEPE INTERNA ALLA RECINZIONE: Per la realizzazione della prevista siepe all'interno della recinzione, il proponente dovrà utilizzare unicamente specie autoctone, valutando al contempo l'impianto di differenti specie, al fine di garantire una certa diversità vegetazionale.
23. MANUTENZIONE AREE VERDI E SIEPI: Il proponente, durante l'attività gestionale dovrà provvedere a sistematici interventi di manutenzione sia alle aree verdi che alle siepi.
24. PRODUZIONE DI RIFIUTI: I rifiuti derivati dalla fase di cantiere e di fine vita dell'impianto (dismissione) dovranno essere dal proponente gestiti secondo la normativa vigente.
25. PASSAGGI PER MICROFAUNA SELVATICA: Il proponente dovrà prevedere che la realizzazione delle strutture lineari di recinzione, a mitigazione degli impatti sulla microfauna selvatica, siano eseguiti tenendo conto delle indicazioni contenute nella Pubblicazione di A.R.P.A. Piemonte "FAUNA SELVATICA ED INFRASTRUTTURE LINEARI".
26. RUMOROSITA' DELL'IMPIANTO: il Proponente dovrà provvedere ad eseguire una campagna di misura per la verifica dei livelli sonori generati dagli inverter, opportunamente insonorizzati, della centrale in oggetto durante il loro funzionamento a regime. La campagna di misura predetta dovrà avvenire nelle peggiori condizioni di esercizio (irraggiamento massimo) e comunque entro un anno dalla data di avvio degli impianti. Inoltre le risultanze di tale attività di monitoraggio dovranno essere tempestivamente trasmesse alla Provincia di Biella, al Comune di Cerrione ed al Dipartimento A.R.P.A. di Biella.
27. COMUNICAZIONE AL DIPARTIMENTO DI BIELLA DELL'A.R.P.A. PIEMONTE, DELLA DATA DI INIZIO DEI LAVORI: è prescritto al proponente l'obbligo della comunicazione al Dipartimento A.R.P.A. SC09 di Biella della data di avvio dei lavori, al fine di consentire al Dipartimento medesimo la verifica dell'ottemperanza delle indicazioni ambientali contenute nel progetto e nelle prescrizioni assegnate con la presente Determinazione Dirigenziale.
28. INTERAZIONE CON ALTRI PROGETTI O OPERE ESISTENTI (4): L'opera in progetto potrebbe essere interessata da elettrodotti preesistenti aerei o sotterranei. Tali interferenze dovranno rispettare quanto previsto dal D.M. 21.03.1988 n. 449 nonché dalle norme CEI 11-17 fasc. 558, Deve altresì essere richiamata l'attenzione su quanto stabilito dal D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008, che regola la materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro (lavori in prossimità di parti attive).
29. Qualora si renda necessario provvedere a modificazioni e/o spostamenti di elettrodotti per renderli compatibili all'opera, l'ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A. chiede che le vengano tempestivamente trasmessi i progetti esecutivi dell'opera, nonché i dati del soggetto al quale farà carico la spesa dei relativi eventuali interventi. (Prescrizioni ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A. nella nota/telex n. 0007537 del 14.05.2010 (prot. ricez. n. 22062 del 26.05.2010).